

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4301 Anno 2020

Presidente: ESPOSITO LUCIA

Relatore: MARCHESE GABRIELLA

Data pubblicazione: 20/02/2020

ORDINANZA

sul ricorso 33151-2018 proposto da:

EDELWAIS ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA, 2, presso lo studio dell'avvocato SILVIA ASSENNATO, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

- *controricorrente* -

avverso il decreto n. R.G. 3973/2017 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositato il 16/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO CHE:

Il Tribunale di Velletri, in sede di procedimento ex art. 445 *bis* cod.proc.civ., con il decreto di omologa, accertato il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, ha condannato l'Inps al pagamento delle spese di giudizio liquidate e distratte in Euro 800,00, comprensive di spese, oltre IVA e CPA;

per la cassazione del decreto, nella parte relativa alla statuizione sulle spese, Anna Edelwais ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., affidato ad un unico motivo, ed illustrato con memoria;

l'INPS ha resistito con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380 *bis* cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio;

CONSIDERATO CHE:

con l'unico motivo è denunciata – ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 13, comma 2, cod.proc.civ., artt. 1 e 6 D.M. nr. 127 del 2004, degli artt. 4 e 5 del D.M. nr. 55 del 2014, della legge nr. 794 del 1942, art.13, comma 6, della tabella allegata al D.M. nr. 55 del 2014 , dell'art. 152 disp.att. cod.proc.civ., del R.D. nr. 1368 del 1941, coma modificato dall'art. 52, comma 6, della legge nr. 69 del 2009 nonché – ai sensi dell'art. 360 nr. 5 c.p.c. – motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria;

è dedotta la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia, indicandosi in Euro 2.225,00 (Euro 540 per la fase di studio, Euro 675,00 per la fase introduttiva, Euro 1.010,00

per la fase istruttoria) il parametro medio che l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto considerare; pertanto, anche applicando la riduzione massima del 50%, la liquidazione operata dal Tribunale si porrebbe al di sotto dei limiti legali;

il motivo è fondato;

si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, deve applicarsi il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, cod.proc.civ., per cui se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass., sez. un., nr. 10455 del 2015);

applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento in oggetto (di istruzione preventiva) vanno individuati in Euro 911,00 (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. nr. 55 del 2014, art. 4) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza);

in particolare, con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all'importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. nr. 55 del 2014, art. 4, che testualmente prevede un riduzione «fino al 70 per cento» dell'importo liquidato per tale fase;

avuto riguardo all'importo dianzi indicato, la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnato decreto risulta inferiore ai minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal D.M. nr. 55 del 2014 cit., in relazione alle singole fasi processuali;

pertanto, in accoglimento del ricorso, il decreto va cassato per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando, per la fase di ATP, le spese in complessivi Euro 911,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con distrazione;

le spese del giudizio di legittimità, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio per ATP in Euro 911,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 600,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con attribuzione all'avv.to S. Assennato;

Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 5.11.2019

